



*Il Presidente  
della Giunta Regionale*

**Oggetto: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 7/2024. (All. 2/2024).**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

**VISTO**, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: “Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni”, che disciplina le funzioni amministrative nella materia de qua;

**RILEVATO** che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, testualmente recita:

*“Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”;*

**RILEVATO**, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l'iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n.

361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

**DATO ATTO** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante "*L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.*", sono stati indicati i requisiti per l'iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti già dotati di personalità giuridica e, per l'effetto, iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche;

**PRESO ATTO** che con D.P.G.R. n. 34 del 01/03/2007 sono state approvate le modifiche statutarie richieste, con nota in atti al prot. n. 91828 del 10.10.2006, dalla "Fondazione Jubilaeum Onlus. Fondo di Solidarietà Antiusura" con sede in Avezzano (AQ) – C.F.90018520669, e, per l'effetto, la Fondazione medesima è stata iscritta, in pari data, al n. 33 del registro regionale delle persone giuridiche;

**RILEVATO** che il Dipartimento "Lavoro - Sociale" - Servizio "Programmazione sociale" - Ufficio "Terzo Settore", competente in materia di iscrizioni degli Enti al RUNTS, ha trasmesso la Determina dirigenziale n. DPG022/114 del 28/06/2024, recante: "*Provvedimento di iscrizione dell'Ente FONDAZIONE JUBILAEUM. FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA. ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE. E.T.S. (rep. n. 106526; CF 90018520669) nella sezione "ENTI FILANTROPICI" – "C", del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22, Comma 1-bis del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.*"

**RILEVATO**, altresì, che nel prefato atto è, tra l'altro, stabilito che "*a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l'Ente FONDAZIONE JUBILAEUM. FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA. ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE. E.T.S. (CF 90018520669) con sede legale in Avezzano (AQ), Via Monsignor Pio Bagnoli, n. 65, è iscritto al RUNTS, ai sensi dell'art.22, comma 1-bis del D.Lgs. 117/2017, è sospesa l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche: - della Regione Abruzzo, già acquisita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.631 del 28/10/1997 e successivamente con iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, detenuto dalla Regione Abruzzo, al n. 33 in data 01/03/2007 con D.P.G.R della medesima data del 01/03/2007*";

**CONSTATATO**, dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", che l'Ente iscritto al RUNTS con la citata Determina dirigenziale n. DPG022/114 del 28/06/2024, è riconducibile alla Fondazione "Jubilaeum Onlus. Fondo di Solidarietà Antiusura", iscritta al n. 33 del registro regionale delle persone giuridiche;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto della citata Determina dirigenziale n. DPG022/114 del 28/06/2024 e procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, della Fondazione dettagliata all'**Art. 2/2024** al presente decreto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

**DATO ATTO**, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore della “Direzione generale della Regione” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

### **DECRETA**

*Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto*

1. **di prendere atto** della Determinazione dirigenziale del Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore” n. DPG022/114 del 28/06/2024, recante “Provvedimento di iscrizione dell’Ente FONDAZIONE JUBILAEUM. FONDO DI SOLIDARIETA’ ANTIUSURA. ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE. E.T.S. (rep. n. 106526; CF 90018520669) nella sezione “ENTI FILANTROPICI” – “C”, del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 22, Comma 1-bis del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020”, già iscritta al registro regionale delle persone giuridiche, come dettagliato all’**Ail. 2/2024**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre** la conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Ente medesimo, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell’Ente di cui all’**Ail. 2/2024** dal RUNTS, opportunamente comunicata dal competente Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell’Ente medesimo al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 7/2024;
4. **di trasmettere** il presente atto al prefato Ente e al Dipartimento “Lavoro - Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio  
“Assistenza Atti del Presidente e della  
Giunta Regionale”  
Avv. Stefania Valeri*

*Il Direttore della Direzione Generale  
della Regione  
Arch. Antonio Sorgi*

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dott. Marco Marsilio**